

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Addì 9 (nove) del mese di settembre dell'anno 2022, nella sede dell'Associazione P.A.V. Croce Bianca sita in via Mons. Canino n.21, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, in seconda convocazione, alle ore 10.00, viene raggiunto il numero legale dei soci di questa P.A.V. previsto dall'art. 19 dello statuto sociale e si procede all'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria per deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.-

Il Presidente illustra all'Assemblea, in maniera dettagliata, il nuovo documento statutario, di cui schematicamente vengono di seguito riportati gli articoli, aggiornato con le opportune modifiche di adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e giudicato idoneo dal Consiglio Direttivo, come risulta dal verbale dell'Adunanza n° 2dir22:

1. Denominazione e sede	pag. 1;
2. Principi e durata	pag. 2;
3. Statuto	pag. 2;
4. Bandiera	pag. 3;
5. Finalità e attività	pag. 3;
6. Personale dipendente	pag. 4;
7. Personale volontario	pag. 5;
8. Perdita qualifica di volontario	pag. 8;
9. Associati	pag. 10;
10. Perdita qualifica di associato	pag. 12;
11. Risorse	pag. 12;
12. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	pag. 15;
13. Scritture contabili e bilancio	pag. 16;
14. Organi sociali	pag. 17;
15. Assemblea dei soci	pag. 18;
16. Elezione Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci	pag. 21;
17. Consiglio Direttivo	pag. 22;
18. Presidente	pag. 26;
19. Vice Presidente	pag. 27;
20. Segretario	pag. 27;
21. Collegio dei Sindaci	pag. 28;
22. Libri sociali	pag. 30;
23. Disposizioni finali	pag. 30.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pubblica Assistenza Volontari Croce Bianca di Gimigliano, riunitasi in data odierna,





PUBBLICA ASSISTENZA
VOLONTARI
**CROCE
BIANCA**
GIMIGLIANO - CZ
ONLUS

Fondata il 9 settembre 1986
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato - sez. Catanzaro al n. 42

Verbale N° 1str22

- preso atto che quanto contenuto nel nuovo documento non è in contrasto con le norme vigenti in materia di Terzo Settore, in particolare con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117,
- considerata la concreta esigenza per l'Associazione di adeguare all'attuale realtà normativa le norme statutarie, anche per consentire l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

DELIBERA

all'unanimità quanto segue:

- di APPROVARE il nuovo Statuto Sociale di cui sopra, che viene allegato integralmente al presente verbale;
- di avviare tutte le procedure di registrazione e divulgazione del documento;
- l'immediata entrata in vigore del nuovo statuto approvato che abrogherà definitivamente il precedente, salvo che per tutti gli obblighi previsti specificamente per gli enti del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, che verranno applicati solo una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- gli attuali organi sociali rimarranno comunque in carica fino al termine del loro mandato.

Il Presidente, non essendovi altri punti da deliberare all'O.d.g., alle ore 12.00 dichiara sciolta l'Assemblea.-

Del che è verbale.-

Riletto, confermato e sottoscritto.-

Il Presidente

Filippo Rotella



Il Segretario Verbalizzante

Tommaso Roldi

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO**

Registrato il 26/10/2022 al n° 1695

Serie 3 Imposta versata Euro 0,00

**ASSISTENTE TRIBUTARIO
Pallone Francesco**

[Signature]





Organizzazione di Volontariato

Pubblica Assistenza Volontari

CROCE BIANCA

Ente del Terzo Settore

Gimigliano (CZ)

Statuto

Approvato dall' Assemblea Straordinaria dei Soci in data

09/09/2022, come risulta dal Verbale n° 1str22.

Abroga e sostituisce il precedente Statuto del 2008.

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia degli Enti del Terzo Settore, l' Organizzazione di Volontariato PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI CROCE BIANCA Ente del Terzo Settore, di seguito anche detta "ODV PAV Croce Bianca ETS" o Organizzazione, con sede legale in Gimigliano, provincia di Catanzaro, alla via Monsignor Canino n. 21.

2. L' acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore" sarà

inserito nella denominazione sociale dell' Organizzazione e obbligatoriamente utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l' ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Principi e durata)

1. I contenuti e la struttura dell' Organizzazione sono fondati sui principi della democrazia.

2. L' Organizzazione è apolitica e dovrà mantenersi estranea ad ogni questione o manifestazione idonea a farle perdere tale carattere.

3. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3

(Statuto)

1. L' Organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell' ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti



all' Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell' attività dell' Organizzazione stessa.

Art. 4

(Bandiera)

1. L' Organizzazione ha una propria bandiera, dispone di un sigillo e di un distintivo con caratteristiche fissate dalle apposite norme regolamentari.

Art. 5

(Finalità e attività)

1. L' ODV Pubblica Assistenza Volontari Croce Bianca ETR persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l' esercizio, in via esclusiva o principale e avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri aderenti, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso, l' assistenza sanitaria ed il trasporto di feriti ed infermi, con propri mezzi, senza distinzione di classe sociale, di religione, di partito o di razza;
- b) educazione sanitaria e formazione professionale, rivolta alla popolazione ed, in modo prevalente, ai propri associati;
- c) protezione civile, mettendo a disposizione i propri mez-

zi ed i propri aderenti in caso di pubbliche calamità ed
in collaborazione con le autorità competenti.

2. L' Organizzazione può esercitare, ai sensi dell' art.
6 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quel-
le di cui al precedente comma, a condizione che siano seconda-
rie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti
stabiliti dalla normativa vigente; l' Assemblea dei Soci potrà
limitare l' esercizio delle attività diverse di cui all' art.
6 del D. Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al
Consiglio Direttivo che riferirà all' Assemblea in merito ai
risultati raggiunti in occasione della predisposizione del
rendiconto annuale.

3. L' Organizzazione può esercitare, a norma dell' art. 7
del D. Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, at-
traverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contri-
buti di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o l' erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di ter-
zi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei prin-
cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico.

Art. 6

(Personale dipendente)



L' Organizzazione, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o migliorare le attività da essa svolte.

Art. 7

(Personale volontario)

1. L' Organizzazione fonda le proprie attività sull' impiego volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. Il Volontario, o Aderente Volontario, ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Possono essere iscritti come Volontario tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano formale richiesta scritta al presidente dell' Organizzazione; alla prima adunanza utile, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, delibererà sull' ammissione temporanea del nuovo aderente o, con motivazione scritta da far recapitare all' interessato entro sessan-

ta giorni, il diniego, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. In caso di mancata ammissione, l' aspirante non ammesso dal Consiglio Direttivo, ricevuta la motivazione, può appellarsi, entro 45 giorni dalla deliberazione, al Collegio dei Sindaci che deciderà, in via definitiva e inappellabile, entro 15 giorni dalla richiesta dell' interessato; il Collegio dei Sindaci darà tempestiva comunicazione dell' esito al Consiglio Direttivo e all' aspirante stesso.

5. L' ammissione temporanea di cui al precedente comma ha una durata di tre mesi ed ha come obiettivo la graduale immisione del nuovo aderente alle attività dell' Organizzazione, prevedendo un iniziale periodo formativo e di affiancamento; trascorso questo periodo senza alcun evidente motivo ostativo, che in ogni caso dovrà essere segnalato per iscritto al Consiglio Direttivo, al fine di prevedere un ulteriore periodo di prova o l' esclusione dall' attività di volontariato, l' ammissione diventerà automaticamente definitiva e si provvederà all' iscrizione nel Libro degli Aderenti Volontari, di cui all' art. 22.

6. I cittadini che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono essere iscritti all' Organizzazione, previo consenso dei genitori, come Aderenti Volontari Allievi e non potranno prendere parte alle attività specifiche di cui



all' art. 5 comma 1. punti a) e c) fino al compimento della maggiore età.

7. L' attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

8. Al Volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' ente medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9. Le spese sostenute dal Volontario, di cui al precedente comma, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l' importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l' Organizzazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

10. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Organizzazione.

11. Non si considera Volontario l' associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

12. Tutti gli Aderenti Volontari sono assicurati, a cura dell' Organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

13. L' Aderente Volontario non ha diritto di voto nell' Assemblea salvo il caso in cui non rivesta contestualmente il ruolo di Associato, di cui al successivo art. 9.

14. Tutti i Volontari aderenti hanno i seguenti doveri:

a) rispettano le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Sociali, compreso il regolamento interno;

b) partecipano attivamente alle attività formative previste;

c) contribuiscono, attraverso la propria spontanea disponibilità e presenza alle attività operative, alla piena realizzazione degli scopi sociali dell' Organizzazione;

d) non compiono atti che danneggino gli interessi e l' immagine dell' Organizzazione.

Art. 8

(Perdita qualifica di volontario)

1. La qualifica di Aderente Volontario di cui al precedente art. 7 si perde per i seguenti motivi:

a) per recesso: il Volontario può in qualsiasi momento



recedere dall' Organizzazione previa comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza;

b) per espulsione: il Volontario viene espulso per l' inosservanza delle norme contenute nel presente Statuto e delle apposite norme regolamentari interne che disciplinano l' attività operativa di volontariato dell' Organizzazione; in tal caso il Consiglio Direttivo avvierà la procedura di espulsione dandone tempestiva comunicazione all' interessato;

2. Il Volontario espulso può appellarsi alla decisione del Consiglio Direttivo secondo le stesse modalità previste per la mancata ammissione di cui al precedente art. 7 comma 4; durante l' intera fase dell' eventuale ricorso, il Volontario è escluso dall' attività operativa.

3. Il ricorso di cui al precedente comma non è in alcun modo ammesso nei seguenti casi:

a) gravi azioni, dimostrabili, che oltraggiano ovvero danneggiano il decoro e l' immagine dell' Organizzazione e dei Soci;

b) uso non autorizzato, a scopi personali, di logo, denominazione o altro materiale e/o mezzo appartenente all' Organizzazione.

4. Preso atto della perdita di qualità di Volontario ne viene immediatamente ufficializzata la cancellazione dal Libro degli Aderenti Volontari, di cui all' art. 22.

Art. 9

(Associati)

1. Si definiscono Soci, o Associati, dell' Organizzazione tutti coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età, aderiscono alle campagne associative e contribuiscono economicamente versando annualmente una quota sociale, stabilita dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, nelle modalità e nei termini resi noti dall' Organizzazione stessa.

2. I Soci non partecipano attivamente allo svolgimento della vita operativa ma alla vita sociale dell' Organizzazione esprimendo il proprio diritto di voto in sede di Assemblea dei Soci nonché tutti gli altri diritti elencati nel successivo comma 4.

3. La qualità di Socio è comprovata dal possesso della tessera sociale valida per l' anno in corso e dall' iscrizione sul Libro dei Soci, di cui all' art. 22.

4. Tutti i Soci godono dei seguenti diritti:

a) partecipano alle Assemblee dei Soci;

b) prendono parte alle votazioni, in sede di Assemblea, se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;

c) formulano, nel corso delle Assemblee, proposte e suggerimenti agli organi direttivi volte a miglio-



rare la vita operativa e sociale

dell' Organizzazione;

d) possono esaminare i libri sociali con le modalità previste dal presente statuto;

e) possono essere informati sulle attività dell' Organizzazione e controllarne l' andamento;

f) possono candidarsi ed essere eletti negli organismi sociali previsti dal presente Statuto dopo un anno dall' adesione;

g) ciascun Socio può farsi rappresentare nell' Assemblea, attraverso il diritto al voto, da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all' avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, se gli associati regolarmente iscritti all' Organizzazione sono inferiori a cinquecento, e di cinque soci se gli associati sono uguali o superiori a cinquecento.

5. Tutti i Soci hanno i seguenti doveri:

a) rispettano le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Sociali;

b) non compiono atti che danneggiano gli interessi e l' immagine dell' Organizzazione;

c) si impegnano a versare la quota associativa secondo i termini e le modalità stabiliti annualmente

dall' Organizzazione.

Art. 10

(Perdita qualifica di associato)

1. La qualifica di Socio di cui al precedente art. 9 si perde per i seguenti motivi:

a) per morte o recesso spontaneo del Socio;

b) per morosità;

c) per esclusione;

La competenza per l' irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti b) e c) è dell' Assemblea dei Soci.

2. Perdono la qualità di associati per morosità coloro che, entro il termine fissato dall' Organizzazione, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall' Organizzazione stessa.

3. Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l' Organizzazione.

4. L' Associato che perde tale qualifica, per i motivi elencati nei precedenti commi, sarà immediatamente escluso dal Libro dei Soci, di cui all' art. 22.

Art. 11

(Risorse)



1. Per lo svolgimento della sua attività l' ODV PAV Croce

Bianca ETS di Gimigliano si avvale delle seguenti risorse:

a) quote sociali;

b) raccolta fondi, di cui al precedente art. 5 comma 3;

c) contributi economici da enti e da privati;

d) donazioni o lasciti testamentari;

e) rimborsi derivanti da convenzioni o da prestazioni di servizi;

f) altre entrate che, a qualsiasi titolo, pervengano all' Organizzazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all' attuazione di progetti.

2. Il patrimonio dell' Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3, si

considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all' art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all' art. 5, comma 1. lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117;

c) l' acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai



componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l' Organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell' Organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l' oggetto dell' attività di interesse generale, di cui all' art. 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze.

Art. 12

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio del

RUNTS di cui all' art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni deliberate dall' Assemblea dei Soci, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13

(Scritture contabili e bilancio)

1. L' ODV PAV Croce Bianca ETS di Gimigliano, in coerenza con i principi di legalità e trasparenza, redige annualmente il bilancio, o il rendiconto finanziario per cassa, ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 ed in conformità alla modulistica prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

2. L' esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Nel caso di raccolte fondi l' Organizzazione dovrà inserire, all' interno del documento contabile di cui al precedente comma 1, un rendiconto specifico redatto ai sensi dell' art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 117/2017, tenuto e conservato ai sensi dell' art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di



sensibilizzazione di cui all' art. 79, comma 4, lettera a) del citato Dlgs 117/2017.

4. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve sottoporre all' Assemblea dei Soci il bilancio, o il rendiconto finanziario per cassa, di cui al precedente comma 1, per l' approvazione.

5. Entro il trenta giugno di ogni anno, ai sensi dell' art. 48 comma 3 del Decreto Legislativo n. 117/2017, il Consiglio Direttivo depositerà il documento approvato, corredato separatamente da eventuale rendiconto di raccolte fondi svolte nell' esercizio precedente, per la pubblicazione sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

(Organi Sociali)

1. Sono Organi Sociali dell' Organizzazione:

- a) l' Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Sindaci.

2. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, con esclusione di ogni forma di remunerazione, e possono essere conferite solo ad Associati all' Organizzazione.

Art. 15

(Assemblea dei Soci)

1. L' Assemblea dei Soci è composta dagli aventi diritto ai sensi del precedente art. 9.

2. L' Assemblea è sempre presieduta dal Presidente in carica dell' Organizzazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Socio più anziano presente.

3. Nell' Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto, salvo i casi di delega previsti dal precedente art. 9, comma 4, lettera g).

4. Nell' ordine del giorno dell' Assemblea dovrà essere sempre inserita la voce "Varie" o "Varie ed eventuali".

5. Delle riunioni dell' Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, di cui al successivo art. 22.

6. L' Assemblea si riunisce almeno una volta all' anno, entro il mese di maggio, e quando ne è fatta motivata richiesta da parte di:

a) presidente;

b) maggioranza del Consiglio Direttivo;

c) presidente del Collegio dei Sindaci;

d) almeno un decimo degli associati.



7. L' Assemblea assume le proprie deliberazioni con voto palese, salvo i casi di cui al successivo comma 8.

8. Quando si tratta di elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, l' Assemblea può adottare, a richiesta anche di un solo componente, il metodo del voto segreto.

9. L' avviso di convocazione dell' Assemblea, firmato dal Presidente dell' Organizzazione, deve contenere gli argomenti all' ordine del giorno, la data, il luogo e l' ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

10. Tra la prima e l' eventuale seconda convocazione dovrà esserci l' intervallo temporale di almeno 24 ore.

11. L' avviso di convocazione dell' Assemblea dovrà essere pubblicizzato e recapitato alla platea dei soci regolarmente iscritti attraverso i mezzi maggiormente utilizzati per la diffusione capillare (sito web, e-mail ed ogni altro mezzo telematico) o, qualora non fosse possibile, tramite affissione nella bacheca sociale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

12. Per la validità dell' Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l' Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati.

13. Le deliberazioni dell' Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

14. Le deliberazioni dell' Assemblea riguardano:

- a) l' approvazione, entro il mese di maggio, del bilancio o del rendiconto finanziario, di cui al precedente art. 13, relativo all' anno precedente;
- b) la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali nelle modalità previste dai successivi artt. 16, 17 e 21;
- c) la responsabilità dei componenti gli organi sociali, promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) l' esclusione degli associati;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Organizzazione;
- h) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall' atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

15. Nell' ultima riunione utile, precedente al rinnovo delle cariche sociali, l' Assemblea formalizza al Presidente uscente il compito di procedere, entro i termini e con le modalità previste dal successivo art. 17, comma 6, alla raccolta delle nuove candidature.

16. L' Assemblea assume carattere di straordinarietà, denominata quindi "Assemblea Straordinaria", nei casi di cui



alle lettere e) e g) del comma 14.

17. Per la validità delle riunioni di cui al precedente comma 16 è necessario:

a) prima convocazione: presenza di almeno tre quarti più uno degli associati;

b) seconda convocazione: presenza di almeno metà più uno degli associati;

c) eventuale terza convocazione: è valida qualunque sia il numero degli associati.

18. Tra la prima e l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria dovrà esserci l'intervallo temporale di almeno 24 ore; tra la seconda e l'eventuale terza convocazione dovrà esserci l'intervallo temporale di almeno un'ora.

19. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

(Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci)

1. Il Presidente uscente, nell'ultima Assemblea del triennio nomina la Commissione Elettorale che dovrà astenersi dal voto se accettato l'incarico.

2. La Commissione Elettorale, composta dai tre soci più anziani non candidati alle cariche sociali e presieduta dal più anziano dei tre, provvede ad avviare la procedura dello

scrutinio se il numero dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci supera, rispettivamente, quello previsto nei successivi artt. 17 e 21.

3. Qualora il numero dei candidati alle cariche sociali dovesse corrispondere a quello previsto nei successivi artt. 17 e 21, si procede automaticamente alla nomina dei candidati nei rispettivi organi prescelti.

4. La Commissione Elettorale redige e firma il verbale dell' avvenuta nomina dei due Organi Sociali, con i rispettivi elenchi, che sarà allegato al Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, di cui all' art. 22.

Art. 17

(Consiglio Direttivo)

1. L' Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, detti Consiglieri, nominati ai sensi del precedente art. 16.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

3. I membri dell' Organo Sociale possono essere rieletti.

4. Le adunanze si riuniscono con cadenza semestrale e ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti il Consiglio stesso.

5. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, che dovrà svolgersi su autoconvocazione entro 10 giorni dalle ele-



zioni, presieduta dal consigliere più anziano nell' Organismo, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

6. Entro due mesi dalla scadenza del mandato triennale degli Organi Sociali, il Presidente, su indicazione dell' Assemblea dei Soci, che avrà deliberato sul rinnovo degli Organi Sociali nella precedente riunione utile, provvede a ricevere le candidature dei soci relative al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci, dandone avviso attraverso i mezzi maggiormente utilizzati per la diffusione capillare (sito web, e-mail ed ogni altro mezzo telematico) o, qualora non fosse possibile, tramite affissione nella bacheca sociale per tutto il periodo delle possibili candidature; tale periodo non deve essere inferiore a quindici giorni.

7. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l' opportunità, può invitare il Collegio dei Sindaci a partecipare alle proprie adunanze.

8. Nell' ordine del giorno dell' adunanza dovrà essere sempre inserita la voce "Varie" o "Varie ed eventuali" .

9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, di cui al successivo art. 22.

10. Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazio-

ni con la maggioranza dei presenti.

11. L' avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente, deve contenere gli argomenti all' ordine del giorno, la data, il luogo e l' ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione e recapitato ai singoli componenti attraverso i mezzi maggiormente utilizzati per la diffusione capillare (sito web, e-mail ed ogni altro mezzo telematico) o, qualora non fosse possibile, dovrà essere esposto nei locali della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

12. Le adunanze del consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno tre consiglieri.

13. Qualora nell' adunanza non venga raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, di cui al precedente comma, la riunione verrà posticipata di una settimana per non più di tre volte consecutive.

14. Successivamente alla terza convocazione del Consiglio Direttivo senza numero legale sarà immediatamente convocata l' Assemblea dei Soci che provvederà ad ufficializzare lo scioglimento dell' organo e, entro un mese, a ricevere nuove candidature e ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il restante periodo del triennio.

15. Qualora lo scioglimento dell' organo dovesse ufficializzarsi nell' ultimo anno del triennio si procederà con le elezioni dei nuovi organi sociali per un nuovo triennio.



16. Nelle votazioni delle adunanze con quattro consiglieri presenti, in caso di votazione paritaria, il voto espresso dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ha valore doppio.

17. Il consigliere che per tre volte consecutive non dovesse partecipare alle riunioni del Consiglio, senza valide giustificazioni, sarà dichiarato decaduto.

18. Il Consiglio Direttivo potrà rimanere in carica per tutto il triennio se non saranno dichiarati decaduti più di due dei suoi membri; in tal caso si procederà applicando i precedenti commi 14 e 15.

19. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardano:

a) il funzionamento interno e amministrativo dell' Organizzazione;

b) la programmazione di attività e progetti di pertinenza alle finalità dell' Organizzazione;

c) l' approvazione del Regolamento Interno e di tutte quelle norme atte a disciplinare l' attività dei Volontari, di cui all' art. 7.

d) la stipula, con altri enti, di contratti e convenzioni di carattere compatibile col perseguimento degli obiettivi sociali;

e) l' iscrizione dei Volontari, di cui all' art. 7;

f) l' assunzione e il licenziamento di personale dipendente, nei limiti e con le modalità previsti

dalla legge e previo il parere dell' Assemblea;

g) la redazione dei documenti contabili di cui all' art. 13 da presentare all' Assemblea dei Soci, previa verifica del Collegio dei Sindaci, per l' approvazione;

h) l' adozione di tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell' Organizzazione ivi compresi l' acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili e di automezzi;

i) le proposte da presentare all' Assemblea dei Soci in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto;

j) in generale tutti gli argomenti di interesse dell' Organizzazione che non siano espressamente indicati nell' art. 15 come argomenti di competenza dell' Assemblea dei Soci.

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo della ODV PAV Croce Bianca ETS, eletto ai sensi dell' art. 17 comma 5, è il Legale Rappresentante dell' Organizzazione.

2. Egli ha potere di firma e rappresenta l' Organizzazione di fronte a terzi in giudizio.

3. Il Presidente in carica presiede l' Assemblea dei Soci

e l' Adunanza del Consiglio Direttivo con diritto al voto.

4. Egli adotta, in casi d' urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio Direttivo entro breve termine.

5. Il Presidente dell' Organizzazione è responsabile della custodia dei Libri Sociali, di cui al successivo art. 22, e di tutti gli atti di appartenenza dell' ente.

Art. 19

(Vice Presidente)

1. Il Vice presidente dell' Organizzazione, eletto ai sensi dell' art. 17 comma 5, fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo.

2. In caso di assenza anche del Vice Presidente, l' Organizzazione sarà rappresentata, in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo strettamente necessario, dal Consigliere più anziano in carica.

3. Dei poteri di rappresentanza, di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne dovrà essere tempestivamente messo al corrente il Consiglio Direttivo.

Art. 20

(Segretario)

1. Il Segretario, eletto ai sensi dell' art. 17 comma 5, svolge l' ordinaria attività amministrativa

dell' Organizzazione sotto il controllo del Presidente.

2. Egli redige i verbali dell' Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e assiste il Presidente nella attività gestionale dell' Organizzazione.

3. Su proposta del Consiglio Direttivo al Segretario possono essere attribuiti, se non espressamente conferiti ad altro consigliere, anche i compiti di Tesoriere.

Art. 21

(Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è eletto ai sensi del precedente art. 16, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri.

2. Il Collegio dei Sindaci è l' Organo di controllo dell' Organizzazione che vigila sull' osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione.

3. Il Collegio dei Sindaci, nella sua prima riunione, che dovrà svolgersi su autoconvocazione entro 10 giorni dalle elezioni, presieduta dal consigliere più anziano nell' Organismo, elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio che rappresenterà l' Organo Sociale nelle riunioni e sottoscriverà gli atti previsti nei successivi punti.

4. Il Collegio si riunisce:

a) se convocato dal Consiglio Direttivo ai sensi



dell' art. 17 comma 7;

- b) se constatata, per indagini dirette o indirette, la mancata osservanza delle norme contenute nel presente Statuto o nei regolamenti che disciplinano l' attività dell' Organizzazione;

5. I compiti del Collegio dei Sindaci sono:

- a) controllo generale della regolare attività dell' Organizzazione;
- b) verifica dei documenti contabili;
- c) verifica annuale del bilancio, o del rendiconto finanziario per cassa, di cui all' art. 13, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea dei Soci;
- d) verifica della corretta tenuta dei Libri Sociali, di cui al successivo art. 22;
- e) convocazione dell' Assemblea dei Soci nel caso in cui, constatata un' irregolarità nello svolgimento dell' attività dell' Organizzazione e, avvisato il Presidente, questi non provveda, in tempi utili, alla risoluzione.

6. Di tutti gli atti, di cui ai precedenti commi, sarà redatto apposito verbale da allegare nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, di cui al successivo art. 22.

7. Nel caso di dimissioni dei membri del Collegio dei

Sindaci si provvederà, attraverso il Consiglio Direttivo, all' immediata sostituzione convocando l' Assemblea dei Soci.

Art. 22

(Libri Sociali)

1. L' Organizzazione, quale ente del terzo settore, dovrà obbligatoriamente tenere i seguenti Libri sociali:

a) libro dei Soci, o degli Associati, di cui all' art.

9;

b) libro degli Aderenti Volontari, di cui all' art. 7;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, di cui all' art. 15;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, di cui agli artt. 17 e 21.

2. La responsabilità della tenuta dei libri di cui al precedente comma è del Presidente.

3. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone formale richiesta scritta al Presidente dell' Organizzazione ed esclusivamente nei locali dell' ente e alla presenza dello stesso Presidente o di un suo delegato.

Art. 23

(Disposizioni Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposi-



zioni del presente Statuto si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento Interno, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nella normativa nazionale e regionale sul Terzo Settore e nel codice civile.

2. Il presente Statuto, approvato dall' Assemblea Straordinaria dei Soci in data 09/09/2022, come risulta dal Verbale n° 1str22, abroga e sostituisce il precedente.

Il Presidente

Filippo Rotella



Filippo RoTello